

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 247)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ALBERTINI, BERMANI e CIPELLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1972

Riapertura dei termini per l'esercizio della facoltà di opzione per la ricongiunzione dei servizi prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 22 giugno 1954, n. 523, veniva disposta obbligatoriamente, ai fini del trattamento di quiescenza, la ricongiunzione dei servizi prestati alle dipendenze dello Stato con quelli eventualmente e successivamente prestati alle dipendenze di enti locali.

In base poi all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, si stabilì invece come facoltà degli interessati di cumulare il trattamento di quiescenza derivante dal primo servizio alle dipendenze dello Stato con quello di attività e poi di quiescenza derivante dal nuovo servizio presso un ente locale, oppure di optare per la ricongiunzione dei servizi predetti ai fini di un unico trattamento pensionistico.

Per l'esercizio dell'opzione veniva previsto un termine massimo di sei mesi.

Tale norma aveva un notevole interesse economico per quei numerosi aiuti ed assi-

stenti universitari che, vincitori di concorsi a primari ospedalieri, avendo già raggiunto il periodo minimo di servizio pensionabile quali dipendenti dello Stato, avevano creduto utile farsi liquidare la pensione dal Ministero della pubblica istruzione su di uno stipendio, che sarebbe risultato poi di gran lunga inferiore a quello che avrebbero goduto in seguito come ospedalieri.

Ma assai modesto fu il numero degli aventi diritto al beneficio di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, che presentarono domanda nei termini stabiliti, sia per ignoranza della norma e sia perchè, quando era già scaduto il termine della presentazione delle domande di opzione, pur essendo in corso le trattative presso il Ministero della sanità, non era ancora stato disposto il nuovo trattamento stipendiale dei medici ospedalieri, che di fatto venne concesso con circolare n. 184 del 31 ottobre 1966.

Di qui il notevole danno che molti medici ospedalieri, in precedenza universitari, verranno a subire nella misura della pensione quando saranno raggiunti dai limiti d'età, dato il limitato periodo che avranno trascorso quali dipendenti ospedalieri e la mancata possibilità della ricongiunzione con i servizi anteriormente resi alle dipendenze dello Stato.

Appare quindi del tutto equo, tenendo presenti le premesse che ispirarono il decreto presidenziale n. 758 del 1965 e ai fini anche di una perequazione con chi del be-

neficio potette avvalersi, che si possa addivenire ad una riapertura dei termini di cui al decreto in parola, al fine di dare agli interessati la possibilità di sistemare la loro posizione.

Poichè questo disegno di legge è stato già presentato nella passata legislatura (numero 1095), approvato dal Senato nella seduta del 20 ottobre 1971 e trasmesso alla Camera in data 25 ottobre 1971 (n. 3728), si chiede che per l'esame dello stesso venga applicata la procedura di cui all'articolo 81 del Regolamento.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I termini per l'esercizio della facoltà di opzione per la ricongiunzione dei servizi prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, sono riaperti per il periodo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.